



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 217 c.nav.

Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute

I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Ottavo — Disposizioni speciali
Capo	I — Della navigazione da diporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-217-costruzione-di-navi-da-diporto-ad-opera-di-soci-di-associazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it